

SIDIBlog^{quaderni di}

il blog della Società italiana di Diritto internazionale
e di Diritto dell'Unione europea

Volume 8 • 2021

ISSN 2465-0927

Le sfide sempre nuove della tutela internazionale ed europea dei diritti umani •
La situazione israelo-palestinese tra diritto internazionale e ruolo dell'Unione europea •
Diritto delle migrazioni • Cooperazione giudiziaria europea in materia penale •
Dati e mercato digitale dell'Unione europea • Le sanzioni oggi. Legalità, efficacia
e implicazioni sistemiche nel diritto internazionale e dell'Unione europea •
Adattamento del diritto internazionale al diritto interno •
L'attualità del pensiero giuridico di Antonio Cassese •
Cinema e diritto internazionale

editoriale scientifica

DIRETTORE RESPONSABILE

PASQUALE DE SENA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

GIOVANNA ADINOLFI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
MAURIZIO ARCARI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
MARIANO AZNAR GÓMEZ (UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓN)
FRANCESCO BESTAGNO (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
MARINA CASTELLANETA (UNIVERSITÀ DI BARI)
EMANUEL CASTELLARIN (UNIVERSITÀ DI STRASBURGO)
GIUSEPPE CATALDI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “L’ORIENTALE”)
ANGELA DI STASI (UNIVERSITÀ DI SALERNO)
SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA)
MARCO GESTRI (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA)
LORENZO GRADONI (MAX PLANCK INSTITUT LUXEMBOURG)
ALESSANDRA GIANELLI (UNIVERSITÀ DI TERAMO)
EDOARDO GREPPI (UNIVERSITÀ DI TORINO)
PETER HILPOLD (UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK)
IVAN INGRAVALLO (UNIVERSITÀ DI BARI)
FRANCESCO MUNARI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
GIUSEPPE NESI (UNIVERSITÀ DI TRENTO)
PAOLO PALCHETTI (UNIVERSITÀ PARIS I)
GIUSEPPE PALMISANO (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
MARCO PEDRAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
LAURA PINESCHI (UNIVERSITÀ DI PARMA)
RICCARDO PISILLO MAZZESCHI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
PIETRO PUSTORINO (LUISS)
ILARIA QUEIROLO (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
MARCO ROSCINI (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO)
LUCIA SERENA ROSSI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIULIA ROSSOLILLO (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
CARLO SANTULLI (UNIVERSITÀ PARIS II)
ROSARIO SAPIENZA (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
MASSIMO STARITA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
ANTONELLO TANCREDI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
ATTILA TANZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
SELINE TREVISANUT (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
INGO VENTZKE (AMSTERDAM CENTER FOR INTERNATIONAL LAW)
ILARIA VIARENGO (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FRANCESCA CLARA VILLATA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
SALVO ZAPPALÀ (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)

REDAZIONE

LORENZO ACCONCIAMESSA (UNIVERSITÀ DI PALERMO E PARIS I)
GIACOMO BIAGIONI (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
GIUSEPPE BIANCO (BANCA D'ITALIA)
MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FEDERICO CASOLARI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
FRANCESCO COSTAMAGNA (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FILIPPO CROCI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ESTER DI NAPOLI (UNIVERSITÀ LUMSA)
ORNELLA FERACI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
MAURO GATTI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
NICOLE LAZZERINI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
OLIVIA LOPES PEGNA (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
DIEGO MAURI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
ALICE OLLINO (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
GIUSEPPE PASCALE (UNIVERSITÀ DI TRIESTE)
LUCA PASQUET (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
CESARE PITEA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ALICE RICCARDI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
PIERFRANCESCO ROSSI (UNIVERSITÀ DI TERMO)
ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
ENZAMARIA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
SUSANNA VILLANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
DANIELA VITIELLO (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)

REFEREES

JACOPO ALBERTI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); ILARIA ANRÒ (UNIVERSITÀ DI MILANO); DANIELE AMOROSO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI); ALESSANDRA ANNONI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); GIULIO BARTOLINI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE); BEATRICE BONAFÈ (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA); LEONARDO BORLINI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ALESSANDRO BUFALINI (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA); MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO); ANDREA CALIGIURI (UNIVERSITÀ DI MACERATA); ANDREA CARCANO (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA); CHIARA CELLERINO (UNIVERSITÀ DI GENOVA); EMANUELE CIMIOTTA (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA); ADELE DEL GUERCIO (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); CLAUDIO DORDI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ZENO CRESPI REGHIZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO); SARA DE VIDO (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI, VENEZIA); FRANCESCA DE VITTOR (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE); GABRIELE DELLA MORTE (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE); SAVERIO DI BENEDETTO (UNIVERSITÀ DEL SALENTO); ADRIANA DI STEFANO (UNIVERSITÀ DI CATANIA); CHIARA FAVILLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); MICAELA FRULLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARIA GIULIA GIUFFRÈ (UNIVERSITÀ DI EDGE HILL, REGNO UNITO); VALENTINA GRADO (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); LORENZO GRADONI

(MAX PLANCK INSTITUTE LUXEMBOURG); ALESSANDRA LANG (UNIVERSITÀ DI MILANO); ANNA LIGUORI (UNIVERSITÀ “L’ORIENTALE”, NAPOLI); MARCO LONGOBARDO (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO); LAURA MAGI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARINA MANCINI (UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA); LORIS MAROTTI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”); MARIA ROSARIA MAURO (UNIVERSITÀ DEL MOLISE); LORENZA MOLA (UNIVERSITÀ DI TORINO); STEFANO MONTALDO (UNIVERSITÀ DI TORINO); EGERIA NALIN (UNIVERSITÀ DI BARI, “ALDO MORO”); NICOLA NAPOLETANO (“UNITELMA” SAPIENZA, ROMA); RAFFAELLA NIGRO (UNIVERSITÀ DELLA MAGNA GRECIA, CATANZARO); MICHELE NINO (UNIVERSITÀ DI SALERNO); CRISEIDE NOVI (UNIVERSITÀ DI FOGGIA); ALBERTO ODDENINO (UNIVERSITÀ DI TORINO); MARIA IRENE PAPA (UNIVERSITÀ DI ROMA, “LA SAPIENZA”); FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); MARCO PERTILE (UNIVERSITÀ DI TRENTO); PASQUALE PIRRONI (UNIVERSITÀ DI CATANIA); LUDOVICA POLI (UNIVERSITÀ DI TORINO); CONCETTA MARIA PONTECORVO (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”); GIUSEPPE PUMA (UNIVERSITÀ “LUMSA”, PALERMO); CHIARA RAGNI (UNIVERSITÀ DI MILANO); FRANCESCA ROMANIN JACUR (UNIVERSITÀ DI BRESCIA); DEBORAH RUSSO (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); ANDREA SACCUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); LAURA SALVADEGO (UNIVERSITÀ DI MACERATA); EMANUELE GIUSEPPE SOMMARIO (SCUOLA SUPERIORE S. ANNA, PISA); MIRKO SOSSAI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE); LORENZO SCHIANO DI PEPE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO); ALFREDO TERRASI (UNIVERSITÀ DI PALERMO); PAOLO VENTURI (UNIVERSITÀ DI SIENA); FEDERICA VIOLI (UNIVERSITÀ DI ROTTERDAM); ANNA VITERBO (UNIVERSITÀ DI TORINO); MARIA CHIARA VITUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); ENRICO ZAMUNER (UNIVERSITÀ DI PADOVA); FLAVIA ZORZI GIUSTINIANI (UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO).

COMITATO EDITORIALE EDIZIONE 2021

GIACOMO BIAGIONI
FRANCESCO COSTAMAGNA
FILIPPO CROCI
ORNELLA FERACI
MAURO GATTI
NICOLE LAZZERINI
DIEGO MAURI
ALICE OLLINO
PIERFRANCESCO ROSSI
ENZAMARIA TRAMONTANA
DANIELA VITIELLO

GRUPPO DI COORDINAMENTO EDIZIONE 2021

GIACOMO BIAGIONI
FILIPPO CROCI
PIERFRANCESCO ROSSI
ENZAMARIA TRAMONTANA

QUADERNI DI SIDIBLOG

Introduzione

9

SEZIONE I

Le sfide sempre nuove della tutela internazionale ed europea dei diritti umani

«CERCO UNA PAROLA COME KODAK» - SULL'ORIGINE E L'USO DEL
TERMINE «GENOCIDIO»

Gabriele Della Morte 15

**LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI NELLO XINJIANG: TRA LA
REAZIONE DELLA CINA E IL LENTO RISVEGLIO DELLA COMUNI-
TÀ INTERNAZIONALE**

Francesca Capone 23

IL COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO SI PRONUNCIA IN ME-
RITO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: PUNTI DI FORZA E CRITICI-
TÀ DELLA DECISIONE *SACCHI E ALTRI C. ARGENTINA E ALTRI*

Mariangela La Manna 33

LA PREVISTA CENSURA DELL'ERGASTOLO OSTATIVO NON ANDRÀ
IN ONDA: AL SUO POSTO, «UN INVITO AL LEGISLATORE»

Diego Mauri 49

IL "CAMBIO DI PELLE" DELLA CONSULTA: LA CORTE COSTITU-
ZIONALE FRA DIRITTI FONDAMENTALI E GARANZIA DEI PRINCI-
PI EUROPEI ALLA LUCE DELLE ORDINANZE NN. 216 E 217 DEL 2021

Samuele Barbieri 65

SEZIONE II

La situazione israelo-palestinese tra diritto internazionale e ruolo dell'Unione europea

L'OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA 'GUARDIANO DELLE MURA'
ALLA LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: L'EROSIONE DELLE
PROTEZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI DELLA POPOLAZIONE
CIVILE E L'INDAGINE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Luigi Daniele e Triestino Mariniello 91

THE EU'S STATEMENTS ABOUT THE ISRAEL-PALESTINE «11-DAYS
CRISIS»: ON THE SIDE OF THE OPPRESSOR

Mauro Gatti 117

SEZIONE III
Diritto delle migrazioni

LA SITUAZIONE A CEUTA COME ESEMPIO DI DIPLOMAZIA DI FRONTIERA. ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE RISPOSTE UNILATERALI DEL MAROCCO IN FORMA DI CRISI MIGRATORIA NEL MAGGIO 2021

Eleonora Frasca 133

LA CRISI UMANITARIA DI CEUTA DEL MAGGIO 2021 NEL QUADRO DELL'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE IN MAROCCO E I DIRITTI 'INVISIBILI' AL CONFINE ISPANO-MAROCCHINO

Anna Fazzini 145

LA CORTE DI GIUSTIZIA DICHIARA L'UNGHERIA INADEMPIENTE PER LA LEGISLAZIONE «STOP SOROS»: MA È DAVVERO L'UNICA RESPONSABILE?

Chiara Scissa 163

L'ESTENSIONE AL FIGLIO MINORE DELLO STATUS DI RIFUGIATO A TITOLO DERIVATO: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SANCISCE IL TRIONFO DELLA «LOGICA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE» A TUTELA DELL'UNITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE

Cristina Milano 175

SEZIONE IV
Cooperazione giudiziaria europea in materia penale

LA SENTENZA *GOVERNOR OF CLOVERHILL PRISON* DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E LA SCELTA DELLE BASI GIURIDICHE PER GLI ACCORDI CON IL REGNO UNITO IN MATERIA DI BREXIT

Alessandro Rosanò 191

WAITING FOR THE WALLS OF JERICHO TO FALL: FAITH, TRUST, AND THE EUROPEAN ARREST WARRANT SYSTEM IN LIGHT OF A RECENT IRISH PRELIMINARY REFERENCE

Alessandro Rosanò 205

SEZIONE V
Dati e mercato digitale dell'Unione europea

DIGITAL SERVICES ACT E *DIGITAL MARKETS ACT* TRA RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI E RISCHI DI *BIS IN IDEM*

Gianpaolo Maria Ruotolo 221

LA SENTENZA *H.K. C. PROKURATUUR* E IL DIFFICILE DIALOGO TRA CGUE E STATI MEMBRI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E ACCESSO AI METADATI PER FINALITÀ SECURITARIE: SPUNTI DI RIFLESSIONE SU UNA QUESTIONE VECCHIA MA ANCORA IRRISOLTA

Giulia Formici 231

SEZIONE VI**Le sanzioni oggi. Legalità, efficacia e implicazioni sistemiche nel diritto internazionale e dell'Unione europea**

SANZIONI E SISTEMA INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO: UN'INTRODUZIONE	
Beatrice Bonafè	259
IL RICORSO ALLE SANZIONI NELLA PARABOLA DI ASCESA E DE- CLINO DELL'ORDINE INTERNAZIONALE LIBERALE	
Alessandro Colombo	267
LE SANZIONI UNILATERALI DAVANTI ALLA CORTE INTERNAZIO- NALE DI GIUSTIZIA	
Serena Forlati	279
IL PROBLEMA DELL'EXTRATERRITORIALITÀ DELLE SANZIONI	
Stefano Silingardi	289
LE SANZIONI INTERNAZIONALI TRA TEORIA ECONOMICA ED EVIDENZA EMPIRICA	
Giuseppe De Arcangelis	299
WHY AND HOW DO REGIONAL ORGANIZATIONS IMPOSE SANC- TIONS ON THEIR MEMBER STATES? A COMPARATIVE APPROACH	
Mirko Sossai	307
LE MISURE RESTRITTIVE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	
Alberto Miglio	317

SEZIONE VII**Adattamento del diritto internazionale al diritto interno**

ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE AL DIRITTO IN- TERNO: INTRODUZIONE AL FORUM	
Lorenzo Gradoni e Diego Mauri	333
LO STRANO CASO DELL'ADATTAMENTO A ROVESCIO: IL DIRITTO INTERNO COME STRUMENTO DI "QUALIFICAZIONE" DI NORME INTERNAZIONALI E LA COSA DELLA PALUDE	
Gianpaolo Maria Ruotolo	335
L'INVOCABILITÀ DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SUPREMI COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE: UNA QUESTIONE ANCORA APERTA	
Lorenzo Acconciamezza	347
ADATTAMENTO 'A ROVESCIO' E OBBLIGHI A REALIZZAZIONE PROGRESSIVA: UNA (POSSIBILE) LETTURA	
Laura Magi	371

SEZIONE VIII**L'attualità del pensiero giuridico di Antonio Cassese**

L'ATTUALITÀ DEL PENSIERO GIURIDICO DI ANTONIO CASSESE. INTRODUZIONE ALLA SEZIONE DEDICATA	
Micaela Frulli	383
LA POSTURA DELL'ANTONIO CASSESE «UMANITARISTA» DI FRONTE ALLE ATROCITÀ DEI CONFLITTI ARMATI	
Diego Mauri	387
IL RUOLO DELLE COMMISSIONI AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO ITALIANO. A QUARANT'ANNI DA UNA RICERCA CONDOTTA DA ANTONIO CASSESE	
Matteo Giannelli	401
UN FORMALISMO SOSTANZIALE. ALCUNE RIFLESSIONI SU SCIENZA GIURIDICA E FASCISMO A PARTIRE DA IL DIRITTO INTERNAZIONALE IN ITALIA DI ANTONIO CASSESE	
Stefano Malpassi	413
ANTONIO CASSESE E L'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO: NESSUNA GIUSTIZIA SENZA RIPARAZIONI PER LE VITTIME DI CRIMINI SESSUALI	
Francesca Cerulli	425
IL RUOLO DEL GIUDICE INTERNAZIONALE E LA RILEVANZA DELLA TECNICA DEL BILANCIAMENTO NEL PENSIERO E NELLA PRATICA DI CASSESE	
Lorenzo Acconciamezza	445

SEZIONE IX**Cinema e diritto internazionale**

<i>CINEFORUM NON CONVENIENS</i> - QUALE DIRITTO INTERNAZIONALE CERCARE NEL CINEMA E QUALE NO	
Lorenzo Gradoni	463
SI PUÒ DAVVERO ESSERE PAZIENTI CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE? UNA RECENSIONE AL FILM <i>BROKEN – A PALESTINIAN JOURNEY THROUGH INTERNATIONAL LAW</i>	
Marco Pertile	481

Le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang: tra la reazione della Cina e il lento risveglio della comunità internazionale

FRANCESCA CAPONE*

SOMMARIO: 1. Introduzione: che cosa sta succedendo nella regione dello Xinjiang? – 2. La reazione di Pechino. – 3. E le Nazioni Unite? E gli *omnes*? – 4. Oltre le sanzioni?

ABSTRACT: Dal 2017 in poi si sono moltiplicate le prove di violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese ai danni delle minoranze musulmane e turcofone che popolano la regione dello Xinjiang, in particolare la minoranza uigura. Un parere legale pubblicato da Essex Court Chambers ha messo in luce le azioni del governo cinese e concluso che le prove esistenti consentono di affermare che sono stati commessi crimini contro l'umanità e che è in corso un genocidio ai danni della minoranza uigura. Le conclusioni tracciate dal parere legale invitano la comunità internazionale a reagire in modo netto in risposta alla commissione di determinati atti, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di azioni inquadrabili come violazioni di obblighi *erga omnes*. Il presente contributo intende fornire una rassegna dei fatti contestati e delle reazioni, a livello centralizzato e decentralizzato, che sono state adottate finora e, altresì, delle possibili misure da attuare in futuro per invocare la responsabilità della Cina sul piano internazionale.

PAROLE CHIAVE: Uiguri – crimini contro l'umanità – genocidio – campi di rieducazione – obblighi *erga omnes* – Consiglio dei diritti umani.

1. Introduzione: che cosa sta succedendo nella regione dello Xinjiang?

Dal 2017 in poi le prove di violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese ai danni delle minoranze musulmane e turcofone che popolano la regione

* Francesca Capone, Professoressa associata di diritto internazionale, Scuola Superiore Sant'Anna, francesca.capone@santannapisa.it.

dello Xinjiang¹, in particolare la minoranza uigura, hanno iniziato a moltiplicarsi, al punto che non è più stato possibile, nemmeno per Pechino, continuare ad ignorarle. La popolazione uigura viene descritta dal governo centrale di Pechino come uno dei 56 gruppi etnici all'interno di uno stato multiculturale². La Cina, infatti, ha sempre ignorato le istanze di autodeterminazione degli uiguri, rifiutandosi di riconoscere a questo gruppo lo status di popolazione indigena e attuando, praticamente da sempre, una politica di repressione³.

Tale situazione ultimamente si è intensificata e ha trovato una giustificazione anche sul piano internazionale grazie all'inserimento nel 2002 dell' East Turkestan Islamic Movement (ETIM), un gruppo separatista attivo nella regione⁴, tra i destinatari delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza ONU a individui ed entità che supportano Al-Qaida e l'ISIS⁵.

Da quel momento in poi, l'argomento relativo alla stabilizzazione di una regione di cruciale importanza dal punto di vista economico – basti pensare al fatto che lo Xinjiang è attraversato da tre dei cinque corridoi economici che caratterizzano la componente infrastrutturale della *Belt and Road Initiative* – è stato utilizzato per porre in essere gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Nello specifico, la lotta al terrorismo di matrice jihadista ha fornito al governo una ragione per motivare la creazione dei «campi di rieducazione⁶» per gli uiguri (e per alcuni esponenti delle minoranze kazache e kirghise che risiedono nella regione), in cui hanno transitato fino a due milioni di persone.

Oltre ai campi di rieducazione, è utile menzionare l'imposizione dei lavori forzati a chi completa il periodo di detenzione e viene ricollocato altrove, spesso fuori dalla regione, per lavorare in fabbriche designate dal governo, e il programma *pair up and become a family* con cui alle famiglie uigure (spesso rimaste prive della figura maschile) viene imposta la convivenza con un membro del Partito Co-

¹ Human Rights Watch, *More Evidence of China's Horrific Abuses in Xinjiang But Little Action Holding Beijing Accountable* del 20 febbraio 2020, www.hrw.org.

² China's Ethnic Policy and Common Prosperity and Development of All Ethnic Groups, www.mfa.gov.cn.

³ Assemblea generale, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc. A/RES/61/295 del 2 ottobre 2007.

⁴ M. TRÉDANIEL e P.K. LEE, *Explaining the Chinese framing of the "terrorist" violence in Xinjiang: insights from securitization theory*, in *Nationalities Papers*, 2018, p. 177 ss.

⁵ Consiglio di sicurezza, UN Doc. S/RES/1390 del 28 gennaio 2002.

⁶ Parlamento Europeo, *La Cina deve chiudere i "campi di rieducazione" per gli uiguri nello Xinjiang*, comunicato stampa del 19 dicembre 2019.

munista Cinese⁷. In particolare, quest'ultima iniziativa di monitoraggio orwelliano dei nuclei familiari è funzionale al compimento di sistematiche violenze sessuali nei confronti delle donne uigure. Altre tipologie di violazioni riportate da più fonti includono: violenze contro le donne basate sul genere, ad esempio sterilizzazioni e aborti forzati, separazione di minori dalla famiglia, torture e trattamenti inumani e degradanti ai danni di minori uiguri accusati di professare la religione dei propri genitori⁸.

Un recente parere legale pubblicato da Essex Court Chambers su richiesta di alcuni attori, tra cui Global Legal Action Network, the World Uyghur Congress e Uyghur Human Rights Project, ha messo in luce le azioni del governo cinese e concluso che le prove esistenti consentono di affermare che «*there is a very credible case that acts carried out by the Chinese government against the Uyghur people in XUAR amount to crimes against humanity and the crime of genocide*»⁹. In particolare, il parere legale, utilizzando la prospettiva del diritto internazionale penale e facendo quindi riferimento alla tassonomia dello Statuto di Roma (di cui la Cina non è parte)¹⁰, chiarisce che i crimini contro l'umanità commessi, in modo esteso e sistematico, ai danni della minoranza uigura includono tutti i reati previsti dall'art. 7(1)(c), all'art. 7(1)(i) (par. 4) e altresì il crimine di genocidio, con particolare riferimento agli atti di cui all'art. 6(c), (d) e (e).

Si contesta al governo cinese anche la distruzione sistematica del patrimonio culturale degli uiguri attraverso il danneggiamento di moschee, siti e simboli religiosi. Le immagini satellitari, sempre secondo il parere legale, hanno rivelato che le moschee distrutte finora sono circa 16.000 e che quelle ancora in piedi sono state danneggiate e «de-radicalizzate»¹¹. Anche se da un punto di vista giuridico non è possibile parlare di «genocidio culturale»¹², rileva notare come l'intenzionale distruzione di un bene culturale dal grande valore religioso o identitario possa tradursi in un atto di persecuzione nei confronti di una minoranza, costituendo

⁷ G. O'CONNELL, *How China is Violating Human Rights Treaties and its own Constitution in Xinjiang*, in *Just Security* del 19 agosto 2020.

⁸ *Ivi*.

⁹ Essex Court Chambers, *International criminal responsibility for crimes against humanity and genocide against the Uighur population in the Xinjiang Uyghur autonomous region*, 8 febbraio 2021, par. 1.

¹⁰ Rome Statute of the International Criminal Court del 1998.

¹¹ Essex Court Chambers, *cit.*, par. 60-64.

¹² A. CALIGIURI, *La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di 'genocidio culturale'*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2015, p. 705 ss.

una prova per ricostruire la *mens rea* nel crimine di genocidio, un approccio avallato dalla giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia¹³.

Le conclusioni tracciate dal parere legale dovrebbero di per sé suscitare reazioni molto forti da parte della comunità internazionale; si tratta, in fin dei conti, di violazioni di obblighi *erga omnes* che legittimano¹⁴, come è noto e come ci insegna il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti¹⁵, una reazione individuale o collettiva degli Stati non specificatamente lesi dall'illecito, i quali possono invocare la responsabilità della Cina e richiedere la riparazione nell'interesse dei beneficiari delle norme violate¹⁶.

Interessante, e degno di nota, anche il ruolo ascrivibile al Kazakhstan e al Kirghizistan in quanto Stati di origine delle minoranze altresì perseguitate dal governo centrale cinese. Tali Stati, di là dello status, secondo una parte della dottrina, di Stati particolarmente lesi ai sensi del Progetto della Commissione del diritto internazionale del 2001, potrebbero comunque ricorrere all'istituto della protezione diplomatica, alla luce dell'applicabilità nel caso di specie dell'art. 19 del Progetto¹⁷.

Finora però non solo ciò non è avvenuto, ma le gravi accuse esplicitate nel parere legale sembrano non aver minimamente scalfito l'approccio negazionista del governo cinese.

2. La reazione di Pechino

Per la prima volta il 22 febbraio 2021 il Ministro degli Esteri cinese si è rivolto al Consiglio dei diritti umani. Si tratta di un organo intergovernativo, lo ricordiamo, creato per promuovere il rispetto universale e la protezione dei diritti umani, di cui fanno parte 47 Stati, tra cui la Cina, eletti dalla maggioranza dell'Assemblea

¹³ Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (Camera), sentenza del 26 febbraio 2001, Procuratore c. Dario Kordić and Mario Cerkez, par. 207. Si veda E. BARONCINI (a cura di) *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale*, Bologna, 2019.

¹⁴ E. CANNIZZARO, *Diritto Internazionale*, Torino, 2020, p. 256.

¹⁵ Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, in Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, Supplement No. 10*, UN Doc. A/56/10 del 10 agosto 2001, art. 42.

¹⁶ G. GAJA, *The Position of Individuals in International Law: An ILC Perspective* in *European Journal of International Law*, 2010, p. 11 ss.

¹⁷ M. BUSCEMI, *Illeciti delle Nazioni Unite e tutela dell'individuo*, Napoli, 2020.

generale con voto segreto nonostante l'affermazione che «*members elected to the Council shall uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights*»¹⁸.

Nel suo discorso il Ministro Wang Yi ha prima pronunciato una accorata difesa della rilettura cinese del concetto di diritti umani, spiegando che «*people's sense of gains, happiness and security is the fundamental pursuit of human rights as well as the ultimate goal of national governance*» e sottolineando la centralità dei diritti economici, sociali e culturali (non sorprende, quindi, la mancata ratifica del Patto per i diritti civili e politici da parte della Cina)¹⁹. Il Ministro ha poi accusato un non meglio identificato «*small number of States*» di ricorrere ai diritti umani per interferire negli affari interni delle potenze che non si piegano ad un'interpretazione univoca del concetto, ribadendo l'inefficacia della pressione esercitata²⁰.

Nella seconda parte del discorso il Ministro si è concentrato sulle violazioni commesse ai danni della popolazione uigura e, partendo dal presupposto che le politiche implementate nella regione sono state adottate nel rispetto del piano delle Nazioni Unite per prevenire l'estremismo violento e della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, ha negato la commissione di un genocidio ai danni degli uiguri, e ha rigettato le accuse di lavoro forzato. Il discorso si è concluso con un invito, rivolto esplicitamente all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a visitare la regione²¹.

3. E le Nazioni Unite? E gli *omnes*?

In varie sedi e occasioni è stato invocato l'invio di una missione di *fact-finding* o di una commissione d'inchiesta, ma questi meccanismi, istituiti sotto l'egida delle Nazioni Unite con varie modalità e mandati, sono tutt'altro che risolutivi e necessitano, comunque, del consenso dello stato interessato per poter operare (in autonomia?) sul suo territorio. Il Segretario-generale delle Nazioni Unite non si è pronunciato espressamente contro le violazioni commesse dalla Cina; mentre 50 esperti, sia a titolo individuale sia in quanto membri di gruppi di lavoro, titolari delle così dette «*procedure speciali*» in seno al Consiglio dei diritti umani, hanno

¹⁸ Assemblea Generale, *Human Rights Council*, UN Doc. A/RES/60/251 del 3 aprile 2006, par. 9.

¹⁹ *Wang Yi Attends the High-level Meeting of the 46th Session of the United Nations Human Rights Council*, 22 febbraio 2021, www.mfa.gov.cn.

²⁰ *Ivi*.

²¹ *Ivi*.

apertamente denunciato il comportamento della Cina in relazione sia allo Xinjiang sia alle violente repressioni avvenute a Hong Kong²².

Sul fronte *omnes* le notizie stanno gradualmente prendendo una piega più propositiva. Urge premettere che gli Stati «particolarmente lesi» non si sono preoccupati di agire nell'interesse dei propri cittadini, e neanche gli Stati a maggioranza musulmana, come la Malesia e l'Indonesia, hanno preso una posizione chiara in riferimento alla persecuzione, anche di matrice religiosa, contro gli uiguri. Alcuni Stati, in totale 39, guidati dalla Germania e dal Regno Unito, hanno presentato una dichiarazione di condanna delle violazioni subite dalla popolazione dello Xinjiang sia al Terzo comitato dell'Assemblea generale, sia al Consiglio dei diritti umani²³.

Altri attori invece, i.e. l'Unione europea e, per il momento, un esiguo numero di Stati, hanno fatto seguire a manifestazioni, più e meno forti, di condanna, l'adozione di sanzioni. Nello specifico, il Parlamento europeo ha adottato due Risoluzioni, la prima il 19 dicembre 2019²⁴ e la seconda il 17 dicembre 2020²⁵, di condanna nei confronti delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni della popolazione uigura. Nella seconda risoluzione, il Parlamento europeo ha fatto esplicitamente riferimento alla pratica del lavoro forzato e alle multinazionali che traggono vantaggio dalla situazione senza esercitare i dovuti (o meglio auspicabili) controlli sulle *supply chains*²⁶.

Il 22 marzo 2021, l'Unione europea, in aggiunta alle sopra menzionate risoluzioni di condanna, ha imposto sanzioni, che si traducono nel congelamento di qualsiasi attività finanziaria in Europa e in un divieto di viaggio verso l'UE, contro quattro funzionari e un'entità governativa regionale. Le sanzioni adottate, che sono state immediatamente imposte anche dal Regno Unito, sono state varate attraverso il nuovo regime sanzionatorio riservato ai paesi che violano i diritti umani, i.e. l'*EU Global Human Rights Sanctions Regime*²⁷. La risposta di Pechino non si è fatta attendere e infatti nello stesso giorno il Governo cinese ha sanzionato 10 in-

²² UN experts call for decisive measures to protect fundamental freedoms in China, comunicato stampa del 26 giugno 2020.

²³ Statement by Ambassador Christoph Heusgen on behalf of 39 Countries in the Third Committee General Debate, del 6 ottobre 2020.

²⁴ Parlamento europeo, Resolution of 19 December 2019 on the situation of the Uyghurs in China, (China Cables) (2019/2945(RSP)) del 19 dicembre 2020.

²⁵ Parlamento europeo, Resolution of 17 December 2020 on forced labour and the situation of the Uyghurs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (2020/2913(RSP)) del 17 dicembre 2020.

²⁶ *Ivi*.

²⁷ Consiglio dell'Unione europea, EU adopts a global human rights sanctions regime, comunicato stampa del 7 dicembre 2020.

dividui e quattro entità «*on the EU side that severely harm China's sovereignty and interests and maliciously spread lies and disinformations*»²⁸.

Per quanto riguarda le azioni decentralizzate dei pochi Stati che finora hanno preso una posizione netta contro le violazioni commesse dalla Cina, va segnalata, in prima battuta, la reazione muscolare messa in campo dagli Stati Uniti. Già nel 2020, il Congresso statunitense ha approvato l'Uyghur Human Rights Policy Act of 2020 (un atto sostanzialmente di riprovazione per i crimini contro l'umanità compiuti contro gli uiguri e le altre minoranze)²⁹. Sulla scia degli Stati Uniti anche il Canada e l'Olanda hanno pubblicamente e formalmente deplorato le azioni della Cina. Nel dettaglio, la Camera dei Comuni Canadese, senza il supporto dei membri dell'attuale governo, ha approvato una dichiarazione di condanna del genocidio ai danni della minoranza uigura e ha altresì votato a favore di un emendamento per richiedere formalmente al Comitato Olimpico Internazionale di spostare la sede delle Olimpiadi invernali del 2022 da Pechino ad un'altra destinazione³⁰. Il Canada ha, inoltre, adottato sanzioni contro i medesimi individui e la medesima entità già colpiti dalle misure imposte da Stati Uniti, UE e Regno Unito³¹.

Anche il Parlamento olandese il 25 febbraio 2021 ha approvato una mozione che ricalca in buona sostanza quella canadese, i.e. condanna per il genocidio e minaccia di intervento per privare Pechino dei giochi olimpici invernali³². Come nel caso del Canada, anche il Parlamento olandese ha dovuto fare i conti con la reticenza dell'attuale governo che ha espresso *great concern* per la situazione, ma ritiene che sia ancora da accertare la responsabilità delle autorità cinesi.

Per quanto riguarda la possibilità di adire un organo giurisdizionale, su tutti la Corte internazionale di giustizia (CIG), la prospettiva della qualificazione della situazione come genocidio ha subito innescato la speranza di un ricorso sulla falsariga di quello presentato dal Gambia contro il Myanmar³³. Peccato che la Cina abbia apposto una riserva alla ratifica della Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, affermando che non si

²⁸ Foreign Ministry Spokesperson Announces Sanctions on Relevant EU Entities and Personnel, 22 marzo 2021, www.mfa.gov.cn.

²⁹ Congresso degli Stati Uniti, *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020*, Public Law 116-145 del 17 giugno 2020.

³⁰ V. www.bbc.co.uk.

³¹ Governo del Canada, *China Sanctions*, 22 marzo 2021, www.canada.ca.

³² V. www.reuters.com.

³³ CIG, ricorso introduttivo e richiesta di indicazione di misure provvisorie dell'11 novembre 2019, *Application on the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*.

considera vincolata dall'art. IX della Convenzione, il quale appunto stabilisce la giurisdizione della CIG per tutte controversie tra le Parti contraenti. Sull'ammissibilità della riserva in questione la Corte si è già pronunciata favorevolmente, sottolineando che, anche nel caso di dispute aventi per oggetto violazioni di norme di carattere perentorio, la giurisdizione della CIG si basa sul consenso delle parti³⁴. Ovviamente, le speranze che la Cina accetti la giurisdizione ad hoc della CIG sono a dir poco esigue; forse pari alla possibilità che una Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possa riferire, ai sensi dell'art. 13(b) dello Statuto di Roma, la situazione nella regione dello Xinjiang alla Corte penale internazionale (CPI) senza che la Cina stessa si avvalga del diritto di veto in seno al Consiglio.

4. Oltre le sanzioni?

In ultima analisi, è chiaro che interessi economici, politici e strategici continueranno a giocare un ruolo fondamentale e a porre un freno a reazioni collettive centralizzate. Allo stesso tempo è impensabile che 20 anni dopo gli attentati dell'11/09/2001 alcuni Stati si nascondano ancora dietro la retorica, sbagliata, della guerra globale al terrorismo per giustificare la commissione di atti di genocidio e crimini contro l'umanità. Gli Stati, e non solo quelli che hanno condannato in maniera netta le violazioni commesse dalla Cina, possono agire sul piano internazionale, ai sensi dell'art. 48(2) del già citato Progetto della Commissione del diritto internazionale del 2001, ricorrendo ai canali diplomatici e legali. Sul fronte della diplomazia multilaterale, vale la pena ricordare che esiste la possibilità di sospendere la partecipazione della Cina al Consiglio dei diritti umani. La già citata Risoluzione, con cui il Consiglio è stato istituito, prevede, infatti, che l'Assemblea generale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, possa interrompere «*the rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights*»³⁵.

In relazione ai canali legali, archiviate, realisticamente, le chance di vedere la Cina, e i suoi alti funzionari, dinanzi rispettivamente alla CIG e alla CPI per rispondere di genocidio e/o crimini contro l'umanità, restano da considerare gli

³⁴ CIG, sentenza su giurisdizione e ammissibilità del 3 febbraio 2006, *Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Ruanda)*, par. 64-65.

³⁵ Assemblea Generale, *Human Rights Council*, cit., par. 8.

organismi di garanzia istituiti dai trattati in materia di diritti umani. In particolare, salta all'occhio il ruolo che potrebbe giocare il Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali (che, come è noto, monitora l'implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale³⁶; di cui la Cina è parte), attualmente nel periodo di massima attività sul fronte interstatale³⁷. Ai sensi degli artt. 11-13, è possibile per qualsiasi stato contraente attivare la procedura di ricorso interstatale e, in base all'art. 22, in caso di mancata risoluzione della controversia sull'interpretazione o applicazione della Convenzione, sarà possibile adire la CIG.

Quello che è stato eloquentemente definito «*the darkest period for human rights in China*³⁸» dal massacro di Tienanmen del 1989 non è ancora finito, non è detto però che le prospettive qui suggerite non vengano effettivamente prese in considerazione.

³⁶ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965.

³⁷ V. M. BUSCEMI e C. PITEA, *L' 'esplosione' dei ricorsi interstatali sui diritti umani tra aspettative e realtà*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2021, p. 355 ss.

³⁸ Human Rights Watch, *World Report 2021-China events*, www.hrw.org.